FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 247/CGF – RIUNIONE DELL'11 APRILE 2011

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SABBATANI DANIELE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI E
- AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE NOTA N. 4624/1176PF09-10/SP/BLP DEL 18.1.2011 , DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 6, 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 30 E 66, COMMA 4, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

In data 18.1.2011 la Procura Federale, dopo aver accertato che il calciatore infrasedicenne Danubio Ciro aveva partecipato a numerose gare del Campionato Nazionale Giovanissimi 2009/2010 nelle fila del Bologna F.C. in posizione irregolare di tesseramento in quanto, risultando residente in Roma, non aveva richiesto nè ottenuto la deroga prevista dall'art. 40 comma 3 bis N.O.I.F., deferiva alla competente Commissione Disciplinare Nazionale il sodalizio suindicato, il Danubio, nonchè Sabbatani Daniele, Marocchi Giancarlo e Menarini Francesca, rispettivamente, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore, responsabile del Settore Giovanile e Presidente della società, incolpando le persone fisiche, nella qualità, della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. ed il Bologna F.C. 1909 siccome responsabile in via diretta ed oggettiva della violazione addebitata ai suoi tesserati.

All'esito del relativo giudizio, l'organo adito riteneva tutti i deferiti colpevoli dell'infrazione ad essi ascritta infliggendo, al Danubio, la squalifica per 2 gare, al Sabbatani ed alla Menarini, l'inibizione per mesi 2, al Marocchi, l'inibizione per mesi 4 ed infine, alla società, la penalizzazione di 3 punti nella classifica del Campionato Nazionale Giovanissimi in corso e l'ammenda di €5.000,00 (Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011).

Contro tale pronuncia ha proposto appello davanti a questa Corte il Bologna F.C. in proprio e nell'interesse del Sabbatani Daniele.

Sostiene, in sintesi, con ripetuti richiami ad istituti e norme del diritto comune: a) l'inesistenza della violazione contestata in quanto il Marocchi, responsabile del Settore Giovanile della società, aveva ritenuto valida la posizione del calciatore essendo stato tratto in errore da una nota inviata il 4.9.2009 dall'Ufficio Tesseramenti della Lega, nota con cui si concedeva il "visto di esecutività" a far data dal 28.8.2009 per la variazione di tesseramento del medesimo; b) che comunque il Sabbatani, il quale svolgeva funzioni di dirigente accompagnatore negli incontri in cui il Danubio era stato irregolarmente impiegato, doveva ritenersi estraneo alla vicenda essendo i suoi compiti limitati a controllare che i calciatori indicati nella lista fossero in possesso di una tessera federale.

Chiede, di conseguenza, la riforma della decisione gravata o, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni comminate.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Giova premettere che l'accostamento dell'ordinamento federale a quello dello Stato e la trasposizione di istituti propri di quest'ultimo nell'ambito del diritto sportivo è quasi sempre fuorviante in quanto pone in raffronto ordinamenti non omologhi le cui fondamenta, le cui finalità ed i cui poteri d'intervento sono inequivocabilmente e profondamente diversi.

Ciò posto va anche sottolineato come il ricorso in esame trovi un suo limite invalicabile nella decisione di primo grado che, nella parte in cui delibera sulla sussistenza della violazione e sulla responsabilità diretta ed oggettiva del Bologna F.C., costituisce, per la mancata impugnazione da parte degli altri deferiti non appellanti, "res iudicata" e, quindi non più soggetta se non per revocazione o revisione, a modifiche.

Resta sottoposto al giudizio di questo collegio, pertanto, la posizione del Sabbatani la cui affermazione di responsabilità, ad avviso del ricorrente, non è stata, nella pronuncia contestata, adeguatamente motivata.

In proposito occorre anzitutto chiarire che la tesi del legittimo affidamento o dell'errore di fatto richiamata negli scritti difensivi per giustificare la condotta del Marocchi e, quindi, la non colpevolezza del Sabbatani,non ha, con riferimento alla fattispecie, nè consistenza nè pregio.

Il responsabile del Settore Giovanile, a conoscenza della situazione in cui versava il Danubio e della necessità della deroga federale, tant'è che ne aveva predisposto, senza poi darne corso, la relativa richiesta, non può non essere rimasto, a dir poco, sorpreso davanti all'inattesa decisione dell'Ufficio Tesseramenti della Lega contrastante con le prescrizioni N.O.I.F., per cui, con un minimo di diligenza e di doverosa cautela, si sarebbe dovuto attivare chiedendo, sia pure telefonicamente, chiarimenti all'organo che aveva rilasciato un visto di esecutività all'evidenza "contra legem".

L'inerzia e l'acquiescenza colpevoli del Marocchi investono anche le responsabilità del Sabbatani.

Questi, delegato ad attestare e garantire la corretta situazione di tesseramento dei calciatori indicati nella lista da consegnare all'arbitro ed all'avversaria (cfr. art. 61 N.O.I.F.) prima dell'inizio di ogni partita, ha, proprio per la peculiarità e l'importanza di tale funzione, l'obbligo autonomo di controllare la validità di ogni tesseramento e non può certo giustificarsi col comodo e scontato espediente di far ricadere l'intera responsabilità dell'accaduto sul Marocchi.

E ciò anche perchè l'anomalia insita nel visto concesso al Danubio non può non essere stata oggetto di considerazioni e commenti fra i due dirigenti.

Quanto sopra, infine, vale anche per ribadire la sussistenza di una responsabilità oggettiva del sodalizio felsineo.

Le sanzioni irrogate appaiono eque e proporzionate all'entità dell'infrazione commessa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA/DOMUS BRESSO DEL 2.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 535 del 5.4.2011)

Avverso l'esito della gara Petrarca Padova Calcio a Cinque/Domus Bresso del 2.4.2011, la società Petrarca Padova presentava reclamo al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque per aver la Domus Bresso schierato un calciatore dichiarato inidoneo alla pratica sportiva agonistica dalla competente A.S.L. della Lombardia, chiedendo la comminazione della punizione sportiva della perdita della gara stessa ai sensi dell'art. 17, comma 5 C.G.S..

Il Giudice Sportivo, visti gli artt. 17, 21, 29 e 33 del C.G.S. respingeva il ricorso con la seguente motivazione:

<-Dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore in questione è regolarmente tesserato presso la società Domus Presso per la corrente stagione sportiva, e dagli atti esaminati si evince anche che a carico dello stesso non esiste alcuna preclusione all'attività sportiva agonistica accertata dall'autorità medico-sanitaria.>>

In data 10.4.2011 la società Petrarca Padova presentava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni:

"Palese ed insanabile irregolarità della posizione del calciatore della S.C. Domus Presso signor XY per:

- 1) mendace dichiarazione resa all'atto del tesseramento;
- 2) accertamento di inidoneità fisica alla pratica sportiva agonistica del Calcio a 5;
- 3) omissione dell'obbligo di trasmissione della notizia di accertamento di inidoneità al competente Ufficio federale per la tempestiva revoca del tesseramento, ai sensi degli artt. 42 e 43 N.O.I.F. e del D.M 18.02.1982 del Ministero della Sanità."

Nel ricorso la società Petrarca Padova articola le proprie ragioni giuridiche sottolineando, fra l'altro, la necessità di acquisire le documentazioni mediche relative al giocatore in questione che il Giudice Sportivo aveva ritenuto di non acquisire basando la propria decisione soltanto sulle risultanze ufficiali dell'Ufficio Tesseramenti.

Chiede, in conclusione, che la Corte di Giustizia Federale voglia dichiarare l'irregolarità della posizione del calciatore XY in occasione della gara in oggetto e, per l'effetto, infliggere alla S.C. Domus Presso la punizione sportiva della perdita della gara medesima per 0-6.

La decisione del Giudice Sportivo appellata non merita censure e deve essere confermata.

Il vizio della decisione di primo grado poggerebbe – secondo quanto rappresentato nel reclamo dalla società Petrarca Padova – sull'omissione da parte dell'Organo giudicante di richiedere alla Asl locale, al Centro di medicina dello Sport "Medical Center di Presso", alla società ed al calciatore interessato informazioni circa la idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica.

La soluzione della questione involge l'applicazione dei principi definiti dal C.G.S. nelle norme generali del procedimento dinanzi agli Organi di giustizia sportiva ed in particolare quelli previsti dall'art. 34, comma 4 e 35, comma 3.

Recita l'art. 34, comma 4:"Fermo restando quanto previsto dall'art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d'indagine."

In virtù di tale disposizione non sussisterebbero preclusioni oggettive e/o soggettive per l'esercizio dei più ampi poteri di indagine e di accertamento da parte dell'Organo giudicante. Peraltro, la prima parte del comma 4 dell'art. 34, cit. fa salvo quanto previsto dal successivo art. 35 che, al comma 3, relativo ai procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di gioco e, speficamente per il caso in esame, alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, stabilisce che (comma 3.1) :"I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati."

In tale disposizione viene ribadito il principio fondamentale che permea tutto il sistema dei mezzi di prova nei procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, secondo cui il convincimento del Giudice deve formarsi solo alla luce delle risultanze di atti ufficiali provenienti da Organi federali o assimilati. Nessun valore probatorio può essere conferito ad atti provenienti da privati e tantomeno a semplici dichiarazioni. Al Giudice è preclusa l'acquisizione *aliunde* di elementi di prova che siano in contrasto con quanto asseverato da atti ufficiali.

Nella specie, correttamente il Giudice Sportivo ha posto a base della propria decisione l'accertamento della regolarità del tesseramento del calciatore XY proveniente dall'Organo federale a ciò preposto e cioè dall'Ufficio Tesseramenti.

Corollario dell'attribuzione di valore legale di mezzo di prova ai soli "documenti ufficiali" di cui all'art. 35, cit. è che l'eventuale documento probatorio depositato dalla parte interessata che contrasti con le risultanze ufficiali non potrebbe avere valore di mezzo di prova utilizzabile nel giudizio, ma solo di indizio di non attendibilità o non corrispondenza della situazione giuridica a quella fattuale, presumibilmente provocata da un comportamento (doloso o colposo) di tesserati da sottoporre al vaglio del Procuratore federale, e solo a conclusione dell'autonoma indagine di questi sussumibile quale idoneo mezzo di prova utile ai fini del decidere.

Nella fattispecie oggetto dell'appello in esame opera, inoltre, un altro fattore impeditivo dell'esercizio dei poteri istruttori dell'Organo giudicante: la tutela della privacy del soggetto del quale si assume l'irregolarità del tesseramento (e della sua utilizzazione in gara) per (presunta) inidoneità fisica.

Come è noto, la tutela della riservatezza dei dati sensibili personali (art. 24, comma 7, l.n. 241/1990) ha carattere preminente e può cedere solo di fronte all'esigenza di curare e difendere gli interessi diretti del soggetto che ne chieda l'accesso. L'interesse di un tesserato a conoscere i dati sensibili di un altro tesserato (mediante accesso diretto o anche mediato attraverso l'intervento dell'Organo giudicante) non coincide con quello determinato dalla necessità di difendere propri interessi giuridici. Il dato sensibile concernente lo stato di salute di un soggetto pur contenuto in un documento proveniente da una struttura pubblica (come una Asl) può essere acquisito solo mediante deposito spontaneo del diretto interessato o con il suo consenso, ma non in via istruttoria su iniziativa dell'Organo di giustizia.

Sussiste, peraltro, l'interesse superiore della tutela medico-sportiva disciplinata dagli artt. 43 e 44 delle N.O.I.F. (in attuazione del D.M. 18.02.1982) e dell'accertamento dei correlati obblighi posti a carico, rispettivamente, del tesserato (art. 43, comma 1) e della società sportiva di appartenenza (art. 43, comma 5), per cui si rende opportuna la rimessione degli atti alla Procura Federale, affinché essa si attivi nei modi ritenuti più convenienti per gli accertamenti del caso.

Con la precisazione che il conseguente eventuale riconoscimento di irregolarità e di responsabilità potrà condurre ad una successiva caducazione della presente pronuncia su istanza della parte interessata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ordina addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO A.S.D. CAMALEONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE RAPISARDA

ROSALIA SEGUITO GARA RES ROMA/CAMALEONTE DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011)

Corte la pronuncia di 6 giorni precedente del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con cui era stata applicata alla calciatrice Rosalia Rapisarda "per aver rivolto locuzioni offensive ad un dirigente della società ospitante pretendendo l'apertura del cancello di accesso alle tribune chiuso in osservanza delle norme": in particolare, la reclamante lamentava l'eccessività della sanzione.

Ciò premesso, la Corte ritiene che, in considerazione delle circostanze in cui si è manifestata (ed in special modo del fatto che l'incidente abbia avuto luogo al termine della gara e senza connotazioni di violenza), la condotta oggetto del presente procedimento debba essere adeguatamente punita con l'applicazione di due gare di squalifica. Va conseguentemente disposta la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Camaleonte Calcio di Sant'Agata Li Battiati (Catania), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Rapisarda Rosalia a 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 21 giugno 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete